COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÁ METROPOLITANA di FIRENZE

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/04/2025

Oggetto: TARI 2025: APPROVAZIONE TARIFFE, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

L'anno **duemilaventicinque** addì **trenta** del mese di **Aprile** alle ore **18:35** nell'aula consiliare della sede comunale previa convocazione nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica.

Presiede l'adunanza la Dott.ssa Simona Rossetti, nella sua veste di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Dott.ssa Roberta Gigoni, anche con funzioni di verbalizzante.

Dei componenti il consesso, risultano:

			Presenti	Assenti
1	ROSSETTI SIMONA	Presidente	P	
2	BENOZZI MASSIMILIANO	Consigliere	P	
3	IACOPINI PATRIZIA	Consigliere	P	
4	BROTINI FRANCESCA	Consigliere	P	
5	TONI DAVIDE	Consigliere	P	
6	IRRATI MASSIMO	Consigliere	P	
7	AMBROGINI SERENA	Consigliere	P	
8	PALMIERI ANTONIO	Consigliere	P	
9	POLITO PATRIZIA	Consigliere		A
10	TANGANELLI ALESSIO	Consigliere	P	
11	CANNATARO SALVATORE	Consigliere	P	
12	MANCINI DANIELA	Consigliere	P	
13	BARONTINI SIMONE	Consigliere	P	
14	BRUNI MAURIZIO	Consigliere	P	
15	VALLINI DANIELA	Consigliere	P	
16	ROVAI SUSANNA	Consigliere	P	
17	CORDERO GABRIEL	Consigliere	P	
			16	1

Il Presidente, constatata la legalità del numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta previa designazione a scrutatori dei Consiglieri: BENOZZI MASSIMILIANO, TONI DAVIDE, VALLINI DANIELA

Invita quindi il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto che "*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)*";

RILEVATO che la disciplina di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia TARI, riconosce a tale entrata natura tributaria;

RICORDATO che l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- definisce, al comma 641, come presupposto impositivo della TARI, *"il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva"*;
- chiarisce, al comma 642, dedicato all'individuazione dei soggetti passivi del nuovo tributo, l'obbligatorietà a carico di *"chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria"*;
- stabilisce, al comma 654, che: "I*n ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.";*
- prevede, al comma 658, che "*Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche*";
- stabilisce, al comma 660, che "*Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.";*
- prevede, al comma 682, che, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Comune può determinare, in materia TARI:
    1. i criteri di determinazione delle tariffe;
    2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti;
    3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
    4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva delle famiglie, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
    5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- precisa, al comma 688, le modalità di versamento della TARI ed il numero di rate e le scadenze, affidandone al Comune la definizione, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, ferma restando la possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

- stabilisce, ai commi 690 e 691, che la TARI è applicata e riscossa dal Comune e che i Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, affidarne, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione ai soggetti ai quali risulta affidato, alla data del 31/12/2013, il servizio di gestione dei rifiuti;

RICORDATO, inoltre, che:

- la legge Regione Toscana n. 69/2011 ha istituito l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'Ambito, al quale, ai sensi della L.R.T. n. 61 del 22/11/2007, art. 26, comma 1, compete l'*individuazione di un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti*;
- il Comune di Cerreto Guidi è ricompreso nel territorio afferente all'Autorità di Ambito Toscana Centro;
- con determinazione del Direttore Generale dell'ATO Toscana Centro, n. 67 del 08.07.2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati al "*Concorrente 2*" (costituendo R.T.I. con mandataria Quadrifoglio S.p.A.), che ha assunto poi la denominazione "*Alia Servizi Ambientali Spa*" (in forma abbreviata Alia Spa), a seguito di progetto di fusione delle società Quadrifoglio S.p.A., Publiambiente Spa, ASM Spa, Cis Srl, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 114 del 12/12/2016;
- l'affidamento sopra citato comprende i Servizi Base di gestione integrata dei rifiuti ed i Servizi Accessori. I Servizi Accessori, complementari alle attività di gestione dei rifiuti disciplinate dal D. Lgs 152/2006 e s.m.i., sono attivati a richiesta dei singoli Comuni;

RICORDATO, infine, che:

- relativamente alla gestione amministrativa del tributo sui rifiuti, questo Ente si è avvalso di soggetto esterno, coincidente con il soggetto gestore della raccolta e trattamento, fino all'anno 2024;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 31 del 30/05/2022, ha preso atto del Piano Economico Finanziario TARI anno 2022, approvato da ATO, nell'ambito del quale, oltre ai servizi base, ha attivato una serie di servizi accessori, tra cui il servizio di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), definito tale nell'ambito dell'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati da parte di ATO Toscana Centro a favore di Alia SPA;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, "*Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico*…";

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/09/2020, avente ad oggetto: "*Servizio di gestione dei rifiuti urbani - approvazione per il 2020 del piano economico finanziario di gestione dei rifiuti urbani dell'ATO toscana centro anno 2019*";

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto Cura-Italia), il quale aveva previsto che *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.";*

RICORDATO che questo ente si è avvalso della suddetta possibilità prevista dal citato art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, stante il periodo di emergenza epidemiologica degli anni 2020-2021;

VISTO art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione

per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»; - con deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 sono sati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2";

VISTI:
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che "*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";

RICHIAMATO il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021, che stabilisce che:
- a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 (entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione), possono approvare i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione di PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;
- in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

EVIDENZIATO che il PEF inviato da ATO in data 23/05/2022 era relativo agli anni 2022-2023-2024-2025;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30/05/2022, con la quale si è preso atto del Piano Economico Finanziario TARI per il quadriennio 2022-2025, approvato da ATO Toscana Centro con deliberazione Assemblea dei Sindaci n. 7 del 23/05/2022, validato in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione Arera 03/08/2021, n. 363/2021/R/RIF nonché dell'art. 1, c. 683, della L. 147/2013;

CONSIDERATO che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 27/06/2024, è stata portata in approvazione la presa d'atto del Piano Economico Finanziario TARI con aggiornamento biennale delle entrate tariffarie per le annualità 2024 e 2025, approvato da ATO Toscana Centro con deliberazione Assemblea dei Sindaci n. 3 dell'11/04/2024;

CONSIDERATO che il Piano Finanziario per il periodo 2024/2025 è allegato a tale atto;

DATO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare

l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "*in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente*";
- al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere "l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI", la quale è "applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- al comma 683 dispone che "*il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia […]*";

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.";
- 682. "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (…)";

PRESO ATTO che la tassa istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668 per l'anno 2025, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del tributo;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che *"A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";*

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%.";

VISTA la deliberazione della Città Metropolitana di Firenze che ha confermato la TEFA al 5% (delibera consiglio metropolitano n.121/2024);

RICORDATO che:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 151, comma 1, del TUEL, D. Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 43, c. 11, del decreto legge 17/05/2022, n. 50 (c.d. "Decreto Aiuti"), che dispone che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. La stessa norma prevede anche che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. E ancora che, in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

COMPONENTI PEREQUATIVE

La bollettazione della TARI 2024 ha visto l'introduzione, negli avvisi di pagamento, delle due componenti perequative, previste dal 1° gennaio 2024, applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi, così come stabilito dalla delibera ARERA n. 386/2023.
La delibera 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/RIF ha previsto l'introduzione di alcune voci inerenti elementi di perequazione anche nel settore dei rifiuti urbani, così come già avviene in altri settori regolati da ARERA. Si tratta di contributi, definiti e quantificati da ARERA a livello nazionale, che vengono inseriti in bolletta dal Gestore e versati alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA). Tali componenti, che possono essere oggetto di revisione annuale da parte dell'Autorità, servono a compensare costi sostenuti nell'interesse generale del sistema come, ad esempio, interventi di solidarietà in caso di calamità naturali o per le agevolazioni sociali, nonché per promuovere i miglioramenti della qualità del servizio.
In prima applicazione è stato stabilito che:
- la componente $UR1,a$ è pari a 0,10 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;
- la componente $UR2,a$ è pari a 1,50 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi.
Inoltre, tali componenti:
- si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva;
- non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e quindi non incidono sulla quantificazione del PEF e delle tariffe TARI a questo collegate.

La gestione degli elementi perequativi previsti da ARERA comporta che gli enti anticipino gli importi, calcolati come visto in precedenza, riversando le eventuali somme dovute a CSEA entro il 15 marzo dell'anno "a+1", indipendentemente dalla circostanza che tali importi siano poi realmente riscossi.

Sulla base di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2025 n. 24 con Deliberazione 1° aprile 2025 n. 133/2025/R/Rif ARERA, all'articolo 2, prevede che sia istituita la **componente perequativa unitaria UR3**, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, quantificabile in 6 euro/utenza per anno, da applicarsi a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI.

BONUS SOCIALE

PRESO ATTO del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025, n. 24 recante "Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate" pubblicato nella G.U. n. 60 del 13 marzo 2025 (di seguito: d.P.C.M. 21 gennaio 2025) con il quale viene riconosciuta una riduzione del 25% sulla TARI per le famiglie con ISEE fino a 9.530 euro, soglia che sale a 20.000 euro per i nuclei con almeno quattro figli a carico;

RICHIAMATA, in merito, anche la deliberazione di Arera 1° aprile 2025 133/2025/R/RIF, "AVVIO DI PROCEDIMENTO E DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL RICONOSCIMENTO DEL "BONUS SOCIALE RIFIUTI" AGLI UTENTI DOMESTICI DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI IN CONDIZIONI ECONOMICO SOCIALI DISAGIATE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 57-BIS DEL DECRETO LEGGE 124/19 E DEL D.P.C.M. 21 GENNAIO 2025 N. 24";

PRESO ATTO che la recente pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2025 ha definito i criteri applicativi dell'agevolazione tariffaria sui rifiuti urbani per le fasce economicamente svantaggiate della popolazione. Il provvedimento rappresenta l'attuazione dell'art. 57-bis, co. 2, del Decreto-legge 26/10/2019 n. 124, convertito dalla legge 19/12/2019, n. 157, che prevedeva l'introduzione di misure di tutela per gli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti in condizioni di disagio economico-sociale. L'implementazione di questo bonus si inserisce nel più ampio sistema di agevolazioni tariffarie già operativo nei settori dell'energia elettrica, del gas e del servizio idrico, estendendo così la rete di protezione sociale anche al comparto dei rifiuti urbani.

Il DPCM 21/01/2025, n. 24, ha stabilito i principi e i criteri per l'applicazione delle agevolazioni tariffarie nel settore dei rifiuti urbani, introducendo formalmente il "bonus sociale rifiuti" a partire dal 1° gennaio 2025. Il provvedimento si rivolge specificamente agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che versano in documentate condizioni di disagio economico-sociale. La misura dell'agevolazione è stata fissata al 25% della tassa sui rifiuti (TARI) o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani normalmente dovuta.

Sulla base di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2025 n. 24 con Deliberazione 1° aprile 2025 n. 133/2025/R/Rif ARERA, all'articolo 2, prevede che sia istituita la componente perequativa unitaria UR3, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, quantificabile in 6 euro/utenza per anno, da applicarsi a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI.

PRESO ATTO che, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 18 dicembre 2024 e previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'Interno, con proprio Decreto ministeriale in data 24/12/2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 03 gennaio 2025, ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2025, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL);

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 27/02/2025, di approvazione della Nota di aggiornamento del DUP 2025 - 2027 e del Bilancio di Previsione 2025/2027;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 60 del 27/02/2025, di approvazione del PEG 2025 -2027 parte contabile e di affidamento dei capitoli del PEG ai Dirigenti e al Responsabile di Elevate Qualificazioni;

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario 2024/2025, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

VISTO che il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 che recita "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.";*

VISTO il T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

VISTO l'allegato prospetto *Allegato A* inerente le tariffe anno 2025 e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

RITENUTO opportuno, inoltre, in un'ottica di sostenibilità sociale, confermare ed approvare specifiche agevolazioni, ed in particolare le riduzioni tariffarie da applicare a favore di:

RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE

(Art. 12 – del Regolamento comunale TARI Riduzione della tassa sui rifiuti per la raccolta differenziata

La riduzione sarà applicata sul saldo finale dell'anno di riferimento nella misura massima del 30%, alle utenze domestiche che rispettino i seguenti requisiti:
a) non abbiano subito sanzioni o segnalazioni per abbandono rifiuti;
b) facciano registrare i seguenti conferimenti di rifiuti urbani indifferenziati (contenitore grigio):
- da 81 a 120 litri abitante / anno, riduzione massima del 15%;
- fino a 80 litri abitante / anno riduzione massima del 30%;

Le riduzioni relative alla partecipazione alle raccolte differenziate verranno conteggiate sulla base di quanto rilevato nell'anno precedente ed il conguaglio dell'effettiva situazione per l'anno 2025 sarà effettuato in occasione della prima rata dell'anno successivo.
Per la determinazione della riduzione il numero dei componenti è quello risultante al 1 gennaio dell'anno in corso.

Nel caso di utenze aggregate i requisiti stabiliti dalle precedenti lettere "a) e b)", per l'applicazione della riduzione, saranno richiesti cumulativamente con gli stessi principi e non potranno essere applicate distintamente a singoli componenti che costituiscono l'aggregato.

La riduzione non sarà concessa alle utenze domestiche per le quali non sia stata registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.

Nel calcolo delle riduzioni di cui al precedente punto b) non si tiene conto dei seguenti flussi di rifiuti urbani indifferenziati:

a) conferimenti di eventuali contenitori dedicati alla raccolta di pannoloni e altri presidi medici prodotti da persone affette da patologie riconosciute da SSNN;

b) conferimento di pannolini, per i quali sia stata chiesta l'esenzione per i nuovi nati fino al compimento del 3° anno di età, fino alla quantità di 50 litri settimanali;

La riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, sia per la parte fissa sia per quella variabile della tariffa, è pari al 13%;

Articolo 13 del Regolamento comunale TARI -Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

(Art. 14- Agevolazione per l'avvio al riciclo dei rifiuti urbani)

La riduzione sarà applicata sul saldo finale dell'anno di riferimento nella misura massima del 30%, alle utenze non domestiche sulla base del rapporto tra volume complessivo di rifiuti indifferenziati avviati a smaltimento passivo e il volume complessivo di materiali avviati a recupero, secondo il seguente schema:

a) rifiuti indifferenziati compresi tra il 20,1% e il 30% dei materiali recuperabili, riduzione del 10%;

b) rifiuti indifferenziati compresi tra il 10,1% e il 20% dei materiali recuperabili, riduzione del 20%;

c) rifiuti indifferenziati fino al 10 % dei materiali recuperabili, riduzione del 30%.

Per le utenze non domestiche, alle quali il gestore non ha assegnato contenitori dotati di TAG e per le quali non è svolto il rilevamento effettivo dei materiali avviati a recupero, sarà assegnata la quantità risultante da uno svuotamento settimanale di un contenitore da 50 litri.

La riduzione non sarà concessa alle utenze non domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti.

La riduzione non sarà concessa alle utenze per le quali non sia stata registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.

Il costo unitario CU di cui al punto 4.4. allegato 1 del D.P.R. 158/1999, per l'anno 2025 ammonta ad € 0,664/kg

Riduzioni per recupero prodotti alimentari:

Per le utenze non domestiche che, in via continuativa, devolvono, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, prodotti alimentari derivanti dalla propria attività per scopi assistenziali, ai fini della ridistribuzione a soggetti bisognosi, ai sensi del Regolamento per la disciplina della TARI, è stabilita una riduzione della parte variabile della TARI pari al prodotto delle quantità (Kg) dei prodotti alimentari devoluti per il 100% del costo unitario CU di cui al punto 4.4. allegato 1 del D.P.R. 158/1999.

Il costo unitario CU di cui al punto 4.4. allegato 1 del D.P.R. 158/1999, per l'anno 2025 ammonta ad € 0,24/kg

- **Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti**

(Art. 15 del Regolamento comunale TARI Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti)

Altre agevolazioni, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento comunale TARI:

a) esenzione per redditi ISEE o ISEE corrente fino € 7.000,00 (si considerano arrotondati per difetto i valori da

7.000,00 a 7.000,99), di cui 75% riconosciuto ed a carico del Comune in aggiunta al bonus del 25% riconosciuto dal Dpcm 21 gennaio 2025;

b) riduzione 30% per redditi ISEE o ISEE corrente da € 7.001,00 fino a € 9.530,00, di cui 5% riconosciuto ed a carico del Comune in aggiunta al bonus del 25% riconosciuto dal Dpcm 21 gennaio 2025;

c) Riduzione del 30% per redditi ISEE o ISEE corrente da € 9.530,01 fino a € 12.000,00;

dando atto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025, n. 24 recante "Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate" pubblicato nella G.U. n. 60 del 13 marzo 2025 (di seguito: d.P.C.M. 21 gennaio 2025) con il quale viene riconosciuta una riduzione del 25% sulla TARI per le famiglie con ISEE fino a 9.530 euro, soglia che sale a 20.000 euro per i nuclei con almeno quattro figli a carico pertanto ai nuclei con almeno 4 figli ed isee fino a 20.000,00 spetterà la riduzione statale del 25% .

Le predette agevolazioni, per la parte comunale, debbono essere richieste dal contribuente su apposito stampato messo a disposizione del Comune, a pena di decadenza, entro il 30 SETTEMBRE, dando atto che per le agevolazioni ministeriali saranno declinate da norme statali.

L'eventuale conguaglio verrà effettuato nella prima emissione utile dell'anno successivo.

RITENUTO OPPORTUNO CONFERMARE e, di conseguenza, APPROVARE le seguenti scadenze dei versamenti TARI 2025 (anticipate con approvazione della Giunta atto G.M n. 53 del 05/02/2025):

UTENZE DOMESTICHE

• prima rata in acconto di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2024, da emettere a cura del gestore e con scadenza entro il **31 MARZO 2025**;
• seconda rata in acconto di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2024, da emettere a cura del gestore e con scadenza entro il **31 LUGLIO 2025**;
• terza rata di saldo calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, da emettere a cura del gestore, con scadenza entro il **16 DICEMBRE 2025**, tenendo conto che:

- le riduzioni relative alla partecipazione alle raccolte differenziate verranno conteggiate sulla base di quanto rilevato nell'anno precedente;
- gli eventuali conguagli sull'effettiva situazione del 2025 avverranno nell'emissione della prima rata dell'anno successivo;
- tutte le rate dovranno essere riscosse con le modalità stabilite dalla legge istitutiva del tributo e sue successive modifiche e integrazioni, vigenti al momento della emissione delle rate;

UTENZE NON DOMESTICHE

• prima rata in acconto di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2024, da emettere a cura del gestore e con scadenza entro il **31 MARZO 2025**;
• seconda rata in acconto di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2024, da emettere a cura del gestore e con scadenza entro il **31 LUGLIO 2025**;
• terza rata di saldo calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, da emettere a cura del gestore, con scadenza entro il **16 DICEMBRE 2025**;

Gli eventuali conguagli sull'effettiva situazione del 2025 avverranno nell'emissione della prima rata dell'anno successivo.

RICORDATO che l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, dispone che: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. (...)*";

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale all'approvazione della manovra TARI anno 2025, ai sensi della Legge 296/2006, art. 1, comma 169, e della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 683;

UDITA l'introduzione dell'argomento da parte del Sindaco, che chiama a relazionare sul punto Edoardo Antonini dipendente addetto all'Ufficio Tributi;

UDITO l'intervento del Consigliere Cordero;

UDITA la risposta del Sindaco;

UDITA la dichiarazione di voto contrario del Consigliere Barontini;

UDITO l'intervento della Consigliera Rovai;

VISTI gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla summenzionata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

a) Responsabile del servizio (Area 1 - Area Amministrativa e Finanziaria): favorevole per la regolarità tecnica;
b) Responsabile di ragioneria: favorevole per la regolarità contabile;

CON votazione resa nei modi e forme di legge che ha dato il seguente esito:
voti favorevoli n.11 (Sindaco, Benozzi, Iacopini, Brotini, Toni, Irrati, Ambrogini, Palmieri, Tanganelli, Cannataro, Mancini – Simona Rossetti Sindaco);
contrari n. 5 (Barontini, Bruni, Vallini - Centrodestra per Cerreto Guidi; Rovai – PCI; Cordero - L'è tutto da rifare);
astenuti n. 0;

DELIBERA

1. di PRENDERE ATTO che, quanto premesso in narrativa, è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di APPROVARE le tariffe TARI 2025 risultanti dalle tabelle allegate al presente atto sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale;

3. di CONFERMARE, per l'anno 2025, l'attivazione del servizio accessorio di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), definito tale nell'ambito dell'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati da parte di ATO Toscana Centro a favore di Alia SPA;

4. di STABILIRE le seguenti riduzioni tariffarie in conformità al Regolamento per la disciplina della TARI:

RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE

(Art. 12 – del Regolamento comunale TARI Riduzione della tassa sui rifiuti per la raccolta differenziata

La riduzione sarà applicata sul saldo finale dell'anno di riferimento nella misura massima del 30%, alle utenze

domestiche che rispettino i seguenti requisiti:
a) non abbiano subito sanzioni o segnalazioni per abbandono rifiuti;
b) facciano registrare i seguenti conferimenti di rifiuti urbani indifferenziati (contenitore grigio):
- da 81 a 120 litri abitante / anno, riduzione massima del 15%;
- fino a 80 litri abitante / anno riduzione massima del 30%;
Le riduzioni relative alla partecipazione alle raccolte differenziate verranno conteggiate sulla base di quanto rilevato nell'anno precedente ed il conguaglio dell'effettiva situazione per l'anno 2025 sarà effettuato in occasione della prima rata dell'anno successivo.
Per la determinazione della riduzione il numero dei componenti è quello risultante al 1 gennaio dell'anno in corso.
Nel caso di utenze aggregate i requisiti stabiliti dalle precedenti lettere "a) e b)", per l'applicazione della riduzione, saranno richiesti cumulativamente con gli stessi principi e non potranno essere applicate distintamente a singoli componenti che costituiscono l'aggregato.
La riduzione non sarà concessa alle utenze domestiche per le quali non sia stata registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.
Nel calcolo delle riduzioni di cui al precedente punto b) non si tiene conto dei seguenti flussi di rifiuti urbani indifferenziati:
a) conferimenti di eventuali contenitori dedicati alla raccolta di pannoloni e altri presidi medici prodotti da persone affette da patologie riconosciute da SSNN;
b) conferimento di pannolini, per i quali sia stata chiesta l'esenzione per i nuovi nati fino al compimento del 3° anno di età, fino alla quantità di 50 litri settimanali;
La riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, sia per la parte fissa sia per quella variabile della tariffa, è pari al 13%;

Articolo 13 del Regolamento comunale TARI -Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

(Art. 14- Agevolazione per l'avvio al riciclo dei rifiuti urbani)
La riduzione sarà applicata sul saldo finale dell'anno di riferimento nella misura massima del 30%, alle utenze non domestiche sulla base del rapporto tra volume complessivo di rifiuti indifferenziati avviati a smaltimento passivo e il volume complessivo di materiali avviati a recupero, secondo il seguente schema:
a) rifiuti indifferenziati compresi tra il 20,1% e il 30% dei materiali recuperabili, riduzione del 10%;
b) rifiuti indifferenziati compresi tra il 10,1% e il 20% dei materiali recuperabili, riduzione del 20%;
c) rifiuti indifferenziati fino al 10 % dei materiali recuperabili, riduzione del 30%.
Per le utenze non domestiche, alle quali il gestore non ha assegnato contenitori dotati di TAG e per le quali non è svolto il rilevamento effettivo dei materiali avviati a recupero, sarà assegnata la quantità risultante da uno svuotamento settimanale di un contenitore da 50 litri.
La riduzione non sarà concessa alle utenze non domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti.
La riduzione non sarà concessa alle utenze per le quali non sia stata registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.
Il costo unitario CU di cui al punto 4.4. allegato 1 del D.P.R. 158/1999, per l'anno 2025 ammonta ad € 0,664/kg

Riduzioni per recupero prodotti alimentari:

Per le utenze non domestiche che, in via continuativa, devolvono, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, prodotti alimentari derivanti dalla propria attività per scopi assistenziali, ai fini della ridistribuzione a soggetti bisognosi, ai sensi del Regolamento per la disciplina della TARI, è stabilita una riduzione della parte variabile della TARI pari al prodotto delle quantità (Kg) dei prodotti alimentari devoluti per il 100% del costo unitario CU di cui al punto 4.4. allegato 1 del D.P.R. 158/1999.
Il costo unitario CU di cui al punto 4.4. allegato 1 del D.P.R. 158/1999, per l'anno 2025 ammonta ad € 0,24/kg

Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti

(Art. 15 del Regolamento comunale TARI Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti)

Altre agevolazioni, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento comunale TARI:

a) esenzione per redditi ISEE o ISEE corrente fino € 7.000,00 (si considerano arrotondati per difetto i valori da 7.000,00 a 7.000,99), di cui 75% riconosciuto ed a carico del Comune in aggiunta al bonus del 25% riconosciuto dal Dpcm 21 gennaio 2025;

b) riduzione 30% per redditi ISEE o ISEE corrente da € 7.001,00 fino a € 9.530,00, di cui 5% riconosciuto ed a carico del Comune in aggiunta al bonus del 25% riconosciuto dal Dpcm 21 gennaio 2025;

5. Riduzione del 30% per redditi ISEE o ISEE corrente da € 9.530,01 fino a € 12.000,00;

dando atto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025, n. 24 recante "Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate" pubblicato nella G.U. n. 60 del 13 marzo 2025 (di seguito: d.P.C.M. 21 gennaio 2025) con il quale viene riconosciuta una riduzione del 25% sulla TARI per le famiglie con ISEE fino a 9.530 euro, soglia che sale a 20.000 euro per i nuclei con almeno quattro figli a carico pertanto ai nuclei con almeno 4 figli ed isee fino a 20.000,00 spetterà la riduzione statale del 25% .

Le predette agevolazioni, per la parte comunale, debbono essere richieste dal contribuente su apposito stampato messo a disposizione del Comune, a pena di decadenza, entro il 30 SETTEMBRE, dando atto che per le agevolazioni ministeriali saranno declinate da norme statali.
L'eventuale conguaglio verrà effettuato nella prima emissione utile dell'anno successivo.

6. di DARE ATTO che:
   - il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
   - l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto che "*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)*";
   - la disciplina di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia TARI, riconosce a tale entrata natura tributaria;
   - che l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
   - definisce, al comma 641, come presupposto impositivo della TARI, *"il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva"*;
   - chiarisce, al comma 642, dedicato all'individuazione dei soggetti passivi del nuovo tributo, l'obbligatorietà a carico di *"chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria"*;
   - stabilisce, al comma 654, che: "I*n ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo*

15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.";

- prevede, al comma 658, che "*Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche*";
- stabilisce, al comma 660, che "*Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.";*
- prevede, al comma 682, che, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Comune può determinare, in materia TARI:
  - i criteri di determinazione delle tariffe;
  - la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti;
  - la disciplina delle riduzioni tariffarie;
  - la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva delle famiglie, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
  - l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

- precisa, al comma 688, le modalità di versamento della TARI ed il numero di rate e le scadenze, affidandone al Comune la definizione, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, ferma restando la possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
- stabilisce, ai commi 690 e 691, che la TARI è applicata e riscossa dal Comune e che i Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, affidarne, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione ai soggetti ai quali risulta affidato, alla data del 31/12/2013, il servizio di gestione dei rifiuti;
- la legge Regione Toscana n. 69/2011 ha istituito l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'Ambito, al quale, ai sensi della L.R.T. n. 61 del 22/11/2007, art. 26, comma 1, compete l'*individuazione di un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti*;
- il Comune di Cerreto Guidi è ricompreso nel territorio afferente all'Autorità di Ambito Toscana Centro;
- con determinazione del Direttore Generale dell'ATO Toscana Centro, n. 67 del 08.07.2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati al "*Concorrente 2*" (costituendo R.T.I. con mandataria Quadrifoglio S.p.A.), che ha assunto poi la denominazione "*Alia Servizi Ambientali Spa*" (in forma abbreviata Alia Spa), a seguito di progetto di fusione delle società Quadrifoglio S.p.A., Publiambiente Spa, ASM Spa, Cis Srl, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 114 del 12/12/2016;
- l'affidamento sopra citato comprende i Servizi Base di gestione integrata dei rifiuti ed i Servizi Accessori. I Servizi Accessori, complementari alle attività di gestione dei rifiuti disciplinate dal D. Lgs 152/2006 e s.m.i., sono attivati a richiesta dei singoli Comuni;
- relativamente alla gestione amministrativa del tributo sui rifiuti, questo Ente si è avvalso di soggetto esterno, coincidente con il soggetto gestore della raccolta e trattamento, fino all'anno 2024;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 31 del 30/05/2022, ha preso atto del Piano Economico Finanziario TARI anno 2022, approvato da ATO, nell'ambito del quale, oltre ai servizi base, ha attivato una serie di servizi accessori, tra cui il servizio di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), definito tale nell'ambito dell'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati da parte di ATO Toscana Centro a favore di Alia SPA;

- conseguentemente l'Ente oggi, come negli anni passati, non è dotato di adeguata struttura interna atta a fronteggiare il carico di lavoro derivante dalla gestione amministrativa della TARI, viste le limitazioni alle spese di personale ed alla capacità assunzionale;
- ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, "*Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico…*";
- della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/09/2020, avente ad oggetto: "*Servizio di gestione dei rifiuti urbani - approvazione per il 2020 del piano economico finanziario di gestione dei rifiuti urbani dell'ATO toscana centro anno 2019*";
- l'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto Cura-Italia), il quale aveva previsto che *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.";*
- questo ente si è avvalso della suddetta possibilità prevista dal citato art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, stante il periodo di emergenza epidemiologica degli anni 2020-2021;

7. di EVIDENZIARE:
   - art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»; - con deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 sono sati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2";
   - l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento;
   - l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che "*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";
   - il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021, che stabilisce che: - a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 (entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione), possono approvare i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno; - nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione di PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione; - in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in

occasione della prima variazione utile;

- che il PEF inviato da ATO in data 23/05/2022 era relativo agli anni 2022-2023-2024-2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30/05/2022, con la quale si è preso atto del Piano Economico Finanziario TARI per il quadriennio 2022-2025, approvato da ATO Toscana Centro con deliberazione Assemblea dei Sindaci n. 7 del 23/05/2022, validato in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione Arera 03/08/2021, n. 363/2021/R/RIF nonché dell'art. 1, c. 683, della L. 147/2013;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 27/06/2024, è stata portata in approvazione la presa d'atto del Piano Economico Finanziario TARI con aggiornamento biennale delle entrate tariffarie per le annualità 2024 e 2025, approvato da ATO Toscana Centro con deliberazione Assemblea dei Sindaci n. 3 dell'11/04/2024;
- **il Piano Finanziario per il periodo 2024/2025 è allegato a tale atto;**
- in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013: - al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"; - al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere "l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI", la quale è "applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"; - al comma 683 dispone che "il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia […]";
    - i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014): - 660. "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune."; - 682. "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (…)";
    - la tassa istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del tributo;
    - il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che *"A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge*

27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

- commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;
- l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%.";
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 151, comma 1, del TUEL, D. Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 43, c. 11, del decreto legge 17/05/2022, n. 50 (c.d. "Decreto Aiuti"), che dispone che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. La stessa norma prevede anche che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. E ancora che, in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

COMPONENTI PEREQUATIVE

8. di DARE ATTO che:
   - La bollettazione della TARI 2024 ha visto l'introduzione, negli avvisi di pagamento, delle due componenti perequative, previste dal 1° gennaio 2024, applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi, così come stabilito dalla delibera ARERA n. 386/2023.
   - La delibera 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/RIF ha previsto l'introduzione di alcune voci inerenti elementi di perequazione anche nel settore dei rifiuti urbani, così come già avviene in altri settori regolati da ARERA. Si tratta di contributi, definiti e quantificati da ARERA a livello nazionale, che vengono inseriti in bolletta dal Gestore e versati alla Cassa per i Servizi Energetici e

Ambientali (CSEA). Tali componenti, che possono essere oggetto di revisione annuale da parte dell'Autorità, servono a compensare costi sostenuti nell'interesse generale del sistema come, ad esempio, interventi di solidarietà in caso di calamità naturali o per le agevolazioni sociali, nonché per promuovere i miglioramenti della qualità del servizio. In prima applicazione è stato stabilito che: **- la componente $UR1,a$ è pari a 0,10 euro/utenza** e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione; **- la componente $UR2,a$ è pari a 1,50 euro/utenza** e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi. Inoltre, tali componenti: - si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva; - non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e quindi non incidono sulla quantificazione del PEF e delle tariffe TARI a questo collegate. La gestione degli elementi perequativi previsti da ARERA comporta che gli enti anticipino gli importi, calcolati come visto in precedenza, riversando le eventuali somme dovute a CSEA entro il 15 marzo dell'anno "a+1", indipendentemente dalla circostanza che tali importi siano poi realmente riscossi.

- Sulla base di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2025 n. 24 con Deliberazione 1° aprile 2025 n. 133/2025/R/Rif ARERA, all'articolo 2, prevede che sia istituita la **componente perequativa unitaria UR3**, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, quantificabile in 6 euro/utenza per anno, da applicarsi a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI.

BONUS SOCIALE

9. di DARE ATTO:
   - del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025, n. 24 recante "Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate" pubblicato nella G.U. n. 60 del 13 marzo 2025 (di seguito: d.P.C.M. 21 gennaio 2025) con il quale viene riconosciuta una riduzione del 25% sulla TARI per le famiglie con ISEE fino a 9.530 euro, soglia che sale a 20.000 euro per i nuclei con almeno quattro figli a carico;
   - della deliberazione di Arera 1° aprile 2025 133/2025/R/RIF, "AVVIO DI PROCEDIMENTO E DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL RICONOSCIMENTO DEL "BONUS SOCIALE RIFIUTI" AGLI UTENTI DOMESTICI DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI IN CONDIZIONI ECONOMICO SOCIALI DISAGIATE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 57-BIS DEL DECRETO LEGGE 124/19 E DEL D.P.C.M. 21 GENNAIO 2025 N. 24";
   - che la recente pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2025 ha definito i criteri applicativi dell'agevolazione tariffaria sui rifiuti urbani per le fasce economicamente svantaggiate della popolazione. Il provvedimento rappresenta l'attuazione dell'art. 57-bis, co. 2, del Decreto-legge 26/10/2019 n. 124, convertito dalla legge 19/12/2019, n. 157, che prevedeva l'introduzione di misure di tutela per gli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti in condizioni di disagio economico-sociale.L'implementazione di questo bonus si inserisce nel più ampio sistema di agevolazioni tariffarie già operativo nei settori dell'energia elettrica, del gas e del servizio idrico, estendendo così la rete di protezione sociale anche al comparto dei rifiuti urbani;
   - Il DPCM 21/01/2025, n. 24, ha stabilito i principi e i criteri per l'applicazione delle agevolazioni

tariffarie nel settore dei rifiuti urbani, introducendo formalmente il "bonus sociale rifiuti" a partire dal 1° gennaio 2025. Il provvedimento si rivolge specificamente agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che versano in documentate condizioni di disagio economico-sociale. La misura dell'agevolazione è stata fissata al 25% della tassa sui rifiuti (TARI) o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani normalmente dovuta;

- Sulla base di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2025 n. 24 con Deliberazione 1° aprile 2025 n. 133/2025/R/Rif ARERA, all'articolo 2, prevede che sia istituita la componente perequativa unitaria UR3, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, quantificabile in 6 euro/utenza per anno, da applicarsi a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI;

10. di CONSIDERARE che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 27/06/2024, è stata portata in approvazione la presa d'atto del Piano Economico Finanziario TARI con aggiornamento biennale delle entrate tariffarie per le annualità 2024 e 2025, approvato da ATO Toscana Centro con deliberazione Assemblea dei Sindaci n. 3 dell'11/04/2024;

11. di RICORDARE che:
    - l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
    - l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
    - l'art. 151, comma 1, del TUEL, D. Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;
    - l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 43, c. 11, del decreto legge 17/05/2022, n. 50 (c.d. "Decreto Aiuti"), che dispone che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. La stessa norma prevede anche che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. E ancora che, in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

12. di RICORDARE:
    - la Deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 27/02/2025, di approvazione della Nota di aggiornamento del DUP 2025 - 2027 e del Bilancio di Previsione 2025/2027;
    - la Deliberazione di Giunta comunale n. 60 del 27/02/2025, di approvazione del PEG 2025 -2027 parte contabile e di affidamento dei capitoli del PEG ai Dirigenti e al Responsabile di Elevate Qualificazioni;

13. di CONFERMARE le seguenti scadenze dei versamenti TARI 2025 (anticipate con approvazione della Giunta atto G.M n. 53 del 05/02/2025):

UTENZE DOMESTICHE

• prima rata in acconto di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2024, da emettere a cura del gestore e con scadenza entro il **31 MARZO 2025**;
• seconda rata in acconto di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2024, da emettere a cura del gestore e con scadenza entro il **31 LUGLIO 2025**;
• terza rata di saldo calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, da emettere a cura del gestore, con scadenza entro il **16 DICEMBRE 2025**, tenendo conto che:

- le riduzioni relative alla partecipazione alle raccolte differenziate verranno conteggiate sulla base di quanto rilevato nell'anno precedente;
- gli eventuali conguagli sull'effettiva situazione del 2025 avverranno nell'emissione della prima rata dell'anno successivo;
- tutte le rate dovranno essere riscosse con le modalità stabilite dalla legge istitutiva del tributo e sue successive modifiche e integrazioni, vigenti al momento della emissione delle rate;

UTENZE NON DOMESTICHE

• prima rata in acconto di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2024, da emettere a cura del gestore e con scadenza entro il **31 MARZO 2025**;
• seconda rata in acconto di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2024, da emettere a cura del gestore e con scadenza entro il **31 LUGLIO 2025**;
• terza rata di saldo calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, da emettere a cura del gestore, con scadenza entro il **16 DICEMBRE 2025**;

Gli eventuali conguagli sull'effettiva situazione del 2025 avverranno nell'emissione della prima rata dell'anno successivo.

14. di RICORDARE che, in virtù dell'art. 13, commi 15 e 15-ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione:
    - deve essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
    - deve essere pubblicata entro il 28 ottobre 2025 sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze e, a tal fine, deve essere inviata telematicamente, secondo quanto stabilito al punto precedente, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025;

15. di INCARICARE il responsabile del Servizio Tributi:
    - della trasmissione telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
    - dell'adozione di idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, della presente manovra, compresa la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del contenuto della presente deliberazione in forma semplificata;

16. di TRASMETTERE il presente atto al gestore del servizio di raccolta rifiuti urbani Alia SpA;

17. di DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del procedimento e dell'istruttoria del presente atto è il Dirigente dell'Area 1 – Amministrativa e Finanziaria, Dott.ssa Isa Luchi;

18. di DICHIARARE il presente atto, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 18.08.2000, immediatamente eseguibile a seguito di separata votazione palesemente espressa che ha dato il seguente esito: voti favorevoli n.11 (Sindaco, Benozzi, Iacopini, Brotini, Toni, Irrati, Ambrogini, Palmieri, Tanganelli, Cannataro, Mancini – Simona Rossetti Sindaco); contrari n. 5 (Barontini, Bruni, Vallini - Centrodestra per Cerreto Guidi; Rovai – PCI; Cordero - L'è tutto da rifare); astenuti n. 0.

******

NOTA A VERBALE SUL RINVIO DEL PUNTO N. 3 ALL'O.D.G. "ART. 151 E 231 D. LGS. 267/2000: RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024 ED APPROVAZIONE RENDICONTO FINANZIARIO-ECONOMICO-PATRIMONIALE DELLA GESTIONE ANNO 2024" AD UNA PROSSIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Preliminarmente all'avvio della discussione del punto n. 3, relativo all'approvazione del rendiconto consuntivo anno 2024, la Consigliera Comunale Daniela Vallini, a nome del gruppo consiliare di minoranza Centrodestra per Cerreto, pone una questione pregiudiziale sulla discussione del punto stesso, chiedendo il rinvio ad una prossima seduta consiliare, non essendo stato consegnato, nel termine di 20 giorni precedenti la dato odierna la relazione dell'organo di revisione, pervenuta ai consiglieri con alcuni giorni di ritardo (16 aprile) rispetto all'intero materiale relativo al punto (consegnato il 10 aprile). Preannuncia inoltre l'eventuale invio di una nota di censura alla Prefettura di Firenze e, se necessario l'eventuale ricorso al Tribunale Amministrativo regionale qualora non venga accolta la richiesta di rinvio.
Il Sindaco, a questo punto, sospende la seduta consiliare per consultarsi in merito, con i funzionari dell'ente presenti in Consiglio, relativamente agli aspetti giuridici della questione e, successivamente, con il proprio gruppo di maggioranza per assumere una decisone da comunicare una volta ripresa la seduta.
I gruppi di minoranza, a loro volta, si riuniscono in un'altra sala del palazzo comunale per decidere il comportamento che verrà assunto da ogni gruppo rispetto alla problematica tecnica sollevata.
Il Sindaco, dopo circa mezz'ora di interruzione, rientra in aula e riprende i lavori della seduta consiliare, chiedendo preliminarmente ai gruppi di minoranza di esprimersi ognuno sulla richiesta di rinvio del punto all'o.d.g.
Il capogruppo del Centrodestra per Cerreto ribadisce la richiesta di rinvio, il gruppo consiliare "l'è tutto la rifare" aderisce alla richiesta di rinvio del centrodestra, il gruppo consiliare Partito Comunista Italiano si dichiara disponibile a proseguire i lavori e a discutere il punto, non ritenendo il ritardo di pochi giorni nella consegna del parere dell'organo di revisione una mancanza tale da aver creato un pregiudizio nelle prerogative dei consiglieri tale da non consentire di discutere e mettere in approvazione il punto stesso.
Il capogruppo del Partito Democratico sostiene una posizione analoga a quella del capogruppo del Partito Comunista Italiano, ritenendo il Consiglio perfettamente nelle condizioni di deliberare con piena consapevolezza il punto all'o.d.g., ma si dichiara anche disponibile ad accettare un rinvio temporale che consenta di completare il periodo di 20 giorni di disponibilità del parere dell'organo di revisione sul rendiconto 2024.
Il sindaco, a questo punto, decide di rinviare il punto all'o.d.g. ad una prossima seduta, di cui si anticipa verbalmente la data (8 maggio prossimo) chiudendo così la presente seduta alle ore 20.10.

Letto Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Simona Rossetti	Dott.ssa Roberta Gigoni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.